

Condizioni di assicurazione

Definizioni: si rinvia integralmente al Glossario della Nota informativa

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

1. La Società assicura le spese legali, anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrente all'assicurato per la difesa dei suoi interessi, **nei casi indicati al successivo art. 14- Prestazioni garantite**. Sono garantite le spese per l'intervento di un **unico Avvocato** per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato. Sono inoltre garantite le spese dell'organismo di mediazione nei casi di mediazione obbligatoria e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'assicurato.

2. Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 (due) tentativi per sinistro.

3. Le spese per la proposizione della querela saranno riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.

4. Non sono oggetto di copertura le spese per la perizia tecnica e/o medico legale necessaria per valutare in via preventiva le possibilità di far valere con successo le pretese dell'assicurato verso compagnie di assicurazione.

5. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'assicurato e l'Avvocato.

6. Nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, sono escluse le indennità di trasferta e ogni duplicazione di onorari.

7. L'assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.

8. La lingua italiana è quella che fa fede ai fini del presente contratto.

Art. 2 – Altre assicurazioni. Variazione di indirizzo

1. L'assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.

2. Il contraente si impegna a comunicare alla Società le variazioni di indirizzo di residenza.

Art. 3 – Effetto e durata della polizza

1. La polizza produce effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato nella polizza, se il premio è stato corrisposto.

2. La prestazione assicurativa viene fornita per i sinistri che siano insorti dalla data di effetto della polizza.

3. Il contratto ha la durata di 1 (uno) anno e non si rinnova tacitamente.

Art. 4 – Pagamento del premio e sospensione della copertura assicurativa

1. Il premio è sempre determinato per il periodo di 1 (uno) anno ed è interamente dovuto alla Società. Il premio può essere pagato mediante carta di credito o carta di debito prepagata.

Art. 5 – Recesso in caso di sinistro

1. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dalla polizza in forma scritta a mezzo lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti, o telefax, dando un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data di effetto del recesso.

2. In ogni caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

Art. 6 – Insorgenza del sinistro

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali **la data del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi **la data in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per individuare la data di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della **prima violazione**.

2. Nelle ipotesi di controversie relative a contratti stipulati con soggetti terzi, la prestazione non opera qualora alla data di sottoscrizione della presente polizza, i contratti risultino già **disdetta** o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** sia già stata chiesta da uno dei contraenti. Tale disposizione non opera per le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società.

3. Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- **controversie, giudiziali e stragiudiziali, promosse da o contro una o più persone e riferite a fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in polizza;**
- **procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, il relativo massimale per sinistro resta unico e viene ripartito in parti uguali tra gli assicurati coinvolti.

Art. 7 – Termini di denuncia del sinistro e fornitura dei mezzi di prova

1. L'assicurato deve presentare alla Società immediata denuncia di sinistro, non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza, fatto salvo il termine di prescrizione dei diritti derivanti dalla polizza.

2. La denuncia del sinistro dovrà essere completa, veritiera e corredata da idonea documentazione e da ogni mezzo di prova a disposizione che consentano la ricostruzione dettagliata della controversia. In mancanza, la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della

copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

3. La prestazione viene fornita per i sinistri che siano insorti durante il periodo di effetto della polizza e che siano stati denunciati alla Società, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione della stessa. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza.

Art. 8 – Gestione del sinistro

1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'assicurato, **la Società gestisce la trattazione stragiudiziale della controversia**, anche mediante la nomina di Avvocati di propria scelta, affinché le parti raggiungano un accordo.

2. Nel caso in cui tale tentativo non riesca, l'assicurato comunica alla Società gli elementi probatori e le argomentazioni su cui fondare il giudizio al fine di permettere la valutazione delle possibilità di successo. In caso positivo, la gestione della controversia viene affidata all'Avvocato scelto nei termini del successivo Art. 9.

3. La Società si riserva la facoltà di valutare la possibilità di successo dell'impugnazione della sentenza emessa in ogni grado di giudizio, prima di garantire la copertura per le spese relative ai gradi successivi.

4. Le prestazioni previste dalla polizza non operano se la Società non ha confermato preventivamente la copertura delle spese per la transazione della controversia e/o per la nomina dei periti di parte.

5. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'assicurato e la Società, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

Art. 9 – Libera scelta dell'Avvocato per la fase giudiziale

1. L'assicurato, per la fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, **purché iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, oppure del proprio luogo di residenza. In quest'ultimo caso, se necessario, la Società indica il nominativo del domiciliatario.**

2. L'assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia all'Avvocato così individuato.

3. L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con la Società.

Art. 10 – Recupero di somme anticipate dalla Società

Spettano alla Società, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsati all'assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione. In tutti i casi in cui sia stata pagata una indennità la Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione.

Art. 11 – Estensione territoriale

Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e il cui Foro di competenza si trovi in uno dei seguenti territori:

- in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo, per la richiesta di risarcimento danni a terzi e per la difesa penale;
- nei paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, per le controversie contrattuali e per la chiamata in causa della compagnia di responsabilità civile;
- nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per i casi di controversie in materia amministrativa e per i diritti reali.

Art. 12 – Ripsensamento

Il Contraente ha 15 (quindici) giorni di tempo per esercitare il diritto di ripsensamento alla sottoscrizione della Polizza. Tale termine decorre dal giorno di pagamento del premio.

Per esercitare tale diritto il Contraente può utilizzare l'apposita funzione prevista sul sito customer.arag.it oppure spedire alla Società una comunicazione email, fax, posta ordinaria o lettera raccomandata AR.

Qualora il Contraente eserciti il diritto di ripsensamento ha diritto alla restituzione del premio versato.

Art. 13 – Soggetti assicurati

Le prestazioni vengono fornite al Contraente e ai soggetti presenti nel suo certificato di stato di famiglia. Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza le prestazioni vengono fornite unicamente a favore del Contraente.

Art. 14 – Prestazioni garantite

Vengono garantiti gli oneri per la tutela legale previsti all'art. 1 per le seguenti prestazioni.

Opzione Salute

Le prestazioni vengono fornite agli assicurati in caso di lesioni fisiche, psichiche e/o morali conseguenti a fatti avvenuti successivamente alla data di effetto della presente polizza, nei seguenti casi:

1. Richiesta di risarcimento danni di natura contrattuale ed extracontrattuale per danni alla persona conseguenti a lesioni fisiche subite dall'assicurato in conseguenza di malpractice medica. La prestazione opera nei casi di azione nei confronti del medico o dell'operatore sanitario che ha eseguito la prestazione medica e/o paramedica, e nei confronti della struttura sanitaria pubblica o privata dove è



stata eseguita la prestazione medica e/o paramedica, nonché dei centri di riabilitazione.

2. Controversie contrattuali con le Compagnie di assicurazione riferite a polizze Infortuni, Malattia, Rimborso Spese Mediche, CPI (Credit Protection Insurance) e LTC (Long Term Care), purché il valore in lite sia superiore a € 500,00 (cinquecento). La prestazione opera in deroga all'art. 15 Esclusioni lett. e).

Le prestazioni di cui sopra operano per i sinistri insorti e che devono essere trattati in tutto il Mondo. Le spese per i sinistri insorti in paesi o in territori diversi da quelli indicati all'art. 11 verranno rimborsate nel limite di € 5.000,00 (cinquemila).

Opzione Sicurezza Personale

Le prestazioni vengono fornite agli assicurati nell'ambito della vita privata e per i beni immobili di cui siano proprietari o conduttori purché da loro utilizzati ad uso esclusivamente abitativo, nei seguenti casi:

1. Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali subiti per reati di terzi contro la persona o il patrimonio. L'attivazione della prestazione è subordinata all'instaurazione di un procedimento penale nel quale il responsabile sia rinviato a giudizio.

2. Controversie contrattuali con le Compagnie di assicurazione riferite a polizze CPI (Credit Protection Insurance) e LTC (Long Term Care) qualora l'evento che ha determinato l'attivazione delle polizze CPI ed LTC sia successivo alla data di effetto della presente polizza, purché il valore in lite sia superiore a € 500,00 (cinquecento).

3. Ricorsi avverso la Pubblica Amministrazione a seguito di provvedimenti di diniego o al silenzio in materia di inabilità e invalidità degli assicurati per richieste avanzate successivamente alla data di effetto della presente polizza. La prestazione opera in deroga all'art. 15 Esclusioni, lett. b) per le controversie di natura amministrativa.

Opzione Patrimonio Immobiliare

Le prestazioni vengono fornite agli assicurati per i beni immobili di cui siano proprietari purché da loro utilizzati ad uso esclusivamente abitativo, nei seguenti casi:

1. Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali provocati agli immobili da fatti illeciti di terzi esclusivamente per la fase stragiudiziale. La prestazione opera in deroga all'art. 15 Esclusioni, lett. g).

2. Difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni.

3. Controversie contrattuali con le Compagnie di assicurazione riferite a polizze Multirischio del Fabbriato qualora l'evento che ha determinato l'attivazione della polizza Multirischio sia successivo alla data di effetto della presente polizza, purché il valore in lite sia superiore a € 500,00 (cinquecento).

4. Chiamata in causa della Compagnia assicuratrice di responsabilità civile nel limite di € 1.000,00 (mille) qualora l'evento che ha determinato l'attivazione della copertura di responsabilità civile sia successivo alla data di effetto della presente polizza.

5. Controversie contrattuali con il notaio per gli atti di compravendita di immobili, iscrizioni ipotecarie e mutui successivi alla data di effetto della presente polizza, purché il valore in lite sia superiore a € 500,00 (cinquecento). La prestazione opera in deroga all'art. 15 Esclusioni lett. l) per le controversie relative alla compravendita.

6. Controversie contrattuali con fornitori e prestatori d'opera per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria dell'immobile successiva alla data di effetto della presente polizza, purché il valore in lite sia superiore a € 500,00 (cinquecento).

7. Controversie relative al diritto di proprietà e agli altri diritti reali.

8. Opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi di accertamento di violazioni al decreto legislativo n. 81/2008 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente a opere di ristrutturazione o manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili. La prestazione viene fornita agli assicurati in qualità di committente dei lavori in caso di sanzioni amministrative non pecuniarie o pecuniarie purché di importo determinato in misura superiore a € 250,00 (duecentocinquanta). La prestazione opera in deroga all'art. 15 Esclusioni lett. b) per le controversie di natura amministrativa.

Opzione Sport

Le prestazioni vengono fornite agli assicurati nell'ambito dello svolgimento di attività sportive non professionali da intendersi come attività per le quali i compensi riconosciuti non siano prevalenti rispetto a quelli percepiti per altre attività, nei seguenti casi:

1. Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi.

2. Difesa in procedimenti penale per delitti colposi e per contravvenzioni.

3. Controversie contrattuali con le Compagnie di assicurazione riferite a polizze Infortuni e/o Responsabilità Civile qualora l'evento che ha determinato l'attivazione della polizza Infortuni e/o Responsabilità Civile sia successivo alla data di effetto della presente polizza, purché il valore in lite sia superiore a € 500,00 (cinquecento).

4. Chiamata in causa della Compagnia assicuratrice di responsabilità civile nel limite di € 1.000,00 (mille) qualora l'evento che ha determinato l'attivazione della copertura di responsabilità civile sia successivo alla data di effetto della presente polizza.

5. Controversie contrattuali per l'acquisto di attrezzatura o servizi per la pratica sportiva successivo alla data di effetto della presente polizza, purché il valore

in lite sia superiore ad € 200,00 (duecento). La copertura non opera per acquisti tra privati.

Le prestazioni di cui sopra operano in deroga all'art. 15 Esclusioni lett. f) e g).

Opzione Viaggi e Vacanze

Le prestazioni vengono fornite agli assicurati nell'ambito di viaggi e vacanze successivi alla data di effetto della presente polizza, nei seguenti casi:

1. Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali per lesioni fisiche subite per fatti illeciti di terzi come trasportato su qualsiasi mezzo purché in presenza di contratto di trasporto a titolo oneroso. La prestazione opera in deroga all'art. 15 Esclusioni, lett. g).

2. Difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni a seguito di incidente stradale avvenuto alla guida di auto, scooter, moto, biciclette, purché in presenza di contratto di noleggio a breve termine. La prestazione opera in deroga all'art. 15 Esclusioni, lett. f) e g).

3. Controversie contrattuali per il noleggio a breve termine di auto, scooter, moto, natanti da diporto, biciclette purché il valore in lite sia superiore ad € 200,00 (duecento).

4. Controversie contrattuali per il trasporto di persone esclusivamente in presenza di contratto di trasporto a titolo oneroso e purché il valore in lite sia superiore ad € 200,00 (duecento).

5. Controversie contrattuali con agenzie turistiche, tour operator e/o strutture alberghiere per servizi acquistati dall'assicurato, purché il valore in lite sia superiore ad € 500,00 (cinquecento).

6. Controversie contrattuali con l'organizzatore di escursioni turistiche effettuate durante un viaggio e/o una vacanza, purché il valore in lite sia superiore ad € 200,00 (duecento).

Le prestazioni di cui sopra operano per i sinistri insorti e che devono essere trattati in tutto il Mondo. Le spese per i sinistri insorti in paesi o in territori diversi da quelli indicati all'art. 11 verranno rimborsate nel limite di € 5.000,00 (cinquemila).

Le prestazioni di cui sopra operano in deroga all'art. 15 Esclusioni, lett. e).

Opzione Capofamiglia

Le prestazioni vengono fornite agli assicurati nell'ambito della vita privata e per i beni immobili di cui siano proprietari o conduttori purché da loro utilizzati ad uso esclusivamente abitativo, nei seguenti casi:

1. Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi esclusivamente per la fase stragiudiziale.

2. Difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni.

3. Controversie contrattuali con le Compagnie di assicurazione riferite a polizze di Responsabilità Civile e/o Multirischio del Fabbriato qualora l'evento che ha determinato l'attivazione della polizza Responsabilità Civile e/o Multirischio sia successivo alla data di effetto della presente polizza, esclusivamente per la fase stragiudiziale, purché il valore in lite sia superiore a € 500,00 (cinquecento).

4. Chiamata in causa della Compagnia assicuratrice di responsabilità civile nel limite di € 1.000,00 (mille) qualora l'evento che ha determinato l'attivazione della copertura di responsabilità civile sia successivo alla data di effetto della presente polizza.

5. Controversie contrattuali derivanti da inadempienze proprie o di controparte esclusivamente per la fase stragiudiziale, purché il valore in lite sia superiore a € 200,00 (duecento).

Per le prestazioni 3 e 5 la copertura per la fase giudiziale viene fornita complessivamente per un solo sinistro insorto per ogni anno assicurativo, con un massimale di € 5.000,00 (cinquemila).

Opzione Web@ctive

Le prestazioni vengono fornite agli assicurati esclusivamente quali utenti web e di Social e Media Network, nei seguenti casi:

1. Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali subiti per reati di terzi commessi tramite l'utilizzo del web, compresa la richiesta di modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'assicurato su pagine web e su Social e Media Network. L'attivazione della prestazione è subordinata all'instaurazione di un procedimento penale nel quale il responsabile sia rinviato a giudizio.

2. Difesa penale per reati commessi tramite l'utilizzo del web. Per i reati dolosi la garanzia opera in caso di assoluzione passata in giudicato o di derubricazione del reato da doloso a colposo o di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Gli assicurati hanno l'obbligo di denunciare il sinistro nel momento in cui viene notificato il primo atto di indagine penale a loro carico. La Società provvede al rimborso delle spese di difesa sostenute, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza.

Nel caso in cui il giudizio riaperto dopo una precedente archiviazione si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o da derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà all'assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. La prestazione opera in deroga all'Art. 15 Esclusioni, lett. j).

3. Controversie contrattuali per acquisto via web di beni e servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico), successivi alla data di effetto della presente polizza, purché il valore in lite sia superiore ad € 200,00 (duecento).

4. Controversie contrattuali con il fornitore del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l'utilizzo del web purché il valore in lite sia superiore ad € 200,00 (duecento).

Le prestazioni di cui sopra operano per i sinistri insorti in tutto il Mondo sempreché il Foro competente si trovi in paesi o territori indicati all'art. 11.

Art. 15 – Esclusioni

Le prestazioni non sono valide:

- a) per controversie in materia il diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- b) in materia fiscale e per le controversie di natura amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive, e conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- d) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- e) per controversie in materia di lavoro dipendente, autonomo o da attività d'impresa degli assicurati;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, aeromobili, imbarcazioni, navi e natanti da diporto (ai sensi dall'art. 3 del D. Lgs. 171/2005);
- g) per controversie connesse alla circolazione stradale;
- h) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto dell'alcool o di sostanze stupefacenti e/o per omissione di fermata e assistenza;

i) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;

j) per fatti dolosi degli assicurati;

k) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

l) per controversie relative alla multiproprietà, alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo, comprese le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;

m) per i casi di adesione ad azioni di classe (class action);

n) per i casi di difesa penale per reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nell'esercizio della professione;

o) per i casi di difesa penale per abuso di minori;

p) per controversie relative a contratti finanziari, bancari e a polizze RCA;

q) per controversie derivanti da prestazioni mediche aventi finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;

r) per controversie derivanti da parto o da aborto terapeutico;

s) per controversie con la Società.

Mod. MOL v.1 – Ed. 10/2015 – Agg. 05/2018